



COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO
PROVINCIA DI MODENA

DIRETTIVE PER LA ISTITUZIONE
ED IL FUNZIONAMENTO DELLE
COMMISSIONI CONSULTIVE*

* **Direttive approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 15/07/1999** e successivamente **modificate** con deliberazione di Giunta Comunale **n. 146 del 07/12/2000** (aggiunto comma 6 all'art. 3).

SOMMARIO

ART. 1 – NATURA E FINALITA’

ART. 2 – CONTENUTI AFFRONTATI

ART. 3 – COMPOSIZIONE

ART. 4 – COORDINAMENTO

ART. 5 – SEGRETO D’UFFICIO

ART. 6 – DURATA IN CARICA

ART. 1- NATURA E FINALITA' DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

1. Sono istituite le Commissioni Consultive, allo scopo di approfondire i contenuti delle elaborazioni relative ai principali programmi di governo del Comune.
2. Tali Commissioni sono facoltative ed hanno una funzione esclusivamente consultiva e propositiva, non sostituendo in nessun caso né il Consiglio Comunale né la Giunta nell'esercizio delle rispettive funzioni.

ART. 2 – CONTENUTI AFFRONTATI

1. Le materie delle Commissioni sono stabiliti dal Sindaco con proprio provvedimento sentiti i Capigruppo consiliari e vertono sulle principali questioni che ineriscono il governo locale.
2. Sono messi a disposizione di ciascuna Commissione tutti i documenti informativi esistenti necessari a comprendere nei minimi dettagli la questione in oggetto.

ART. 3 – COMPOSIZIONE

1. Ciascuna Commissione è composta sia dalle forze di maggioranza che di minoranza, in proporzione alle forze politiche presenti in Consiglio, ma assicurando almeno un rappresentante per ogni gruppo consiliare, sino ad un massimo di 10 membri per Commissione, escluso il Sindaco o l'Assessore delegato al coordinamento della Commissione stessa.
2. I componenti sono preferibilmente Consiglieri Comunali proposti dai Capi gruppo consiliari e dalla Giunta. La partecipazione alla Commissione è subordinata all'accettazione esplicita del Consigliere proposto, che può venire esplicitata in Consiglio Comunale o in apposita comunicazione scritta.
3. Se ragioni di opportunità lo richiedano potranno essere designati anche soggetti esterni, purché in possesso di requisiti e competenze di cui ai vigenti indirizzi delle nomine per la designazione dei rappresentanti del Comune negli Enti di secondo grado.
4. La nomina dei componenti la Commissione viene poi effettuata, sulla base delle proposte e delle accettazioni di cui ai commi precedenti, dal Sindaco con proprio atto.
5. I componenti designati hanno l'obbligo di presenza nelle riunioni del gruppo, pena la decadenza della nomina, che scatta automaticamente dopo 3 assenze ingiustificate consecutive. La giustificazione dell'assenza va fatta al Coordinatore di ogni Commissione.
6. Nel caso che un componente sia impossibilitato a partecipare ad una riunione della Commissione di cui fa parte può farsi sostituire da un Consigliere Comunale del proprio Gruppo Consiliare, facendogli avere apposito atto di delega in tal senso. La delega va altresì comunicata al Coordinatore della Commissione e non può essere utilizzata per sostituzioni abituali bensì soltanto per casi eccezionali. Nel caso di delega ad altri, il componente, ai fini di cui al comma precedente, si considererà assente giustificato.

ART. 4 – COORDINAMENTO

1. La nomina del Coordinatore di ciascuna Commissione, scelto fra gli Assessori o il Sindaco, spetta al Sindaco stesso.
2. Il Coordinatore nomina un Segretario della Commissione, col compito di riassumere i lavori delle sedute svolte e di trasmettere tale sintesi al Sindaco o all'Assessore delegato.

ART. 5 - SEGRETO D'UFFICIO

1. I componenti delle varie Commissioni sono tenuti al segreto d'ufficio secondo le disposizioni vigenti in materia.

ART. 6 – DURATA IN CARICA

1. I componenti restano in carica per la durata del mandato del Sindaco che li ha nominati, tranne i casi di decadenza dalle funzioni di Consigliere o Assessore o Sindaco previsti dalla legge.